



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con atto CC n.

INDICE

ART.		PAG.
1	<i>Oggetto del regolamento</i>	3
2	<i>Presupposto</i>	3
3	<i>Obbligo dichiarativo</i>	4
4	<i>Determinazione della base imponibile</i>	5
5	<i>Obbligazione tributaria</i>	5
6	<i>Rifiuti assimilati agli urbani</i>	6
7	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	7
8	<i>Costi del servizio di gestione dei rifiuti e tariffe</i>	7
9	<i>Versamenti</i>	8
10	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	9
11	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	10
12	<i>Zone non servite</i>	11
13	<i>Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche</i>	11
14	<i>Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche</i>	12
15	<i>Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico</i>	12
16	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>	13
17	<i>Tributo giornaliero</i>	13
18	<i>Rimborsi e compensazione</i>	14
19	<i>Importi minimi</i>	14
20	<i>Funzionario Responsabile</i>	14
21	<i>Accertamenti</i>	15
22	<i>Sanzioni ed interessi</i>	16
23	<i>Accertamento con adesione</i>	17
24	<i>Dilazioni di pagamento</i>	17
25	<i>Entrata in vigore del regolamento</i>	19
26	<i>Trattamento dati personali</i>	19

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina in maniera organica, dell'applicazione della tassa sui rifiuti, di seguito indicata con l'acronimo TARI, in attuazione dei commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 147/2013. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 2

PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche.
4. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte per le quali si presume l'inidoneità alla produzione di rifiuti:
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori , silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. L'utente deve produrre apposita comunicazione che permetta la verifica dei requisiti prescritti.
- superfici coperte di altezza inferiore a 160 centimetri.
- aree impraticabili o intercluse da recinzione che impedisca di regola la presenza umana;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie non utilizzate per l'esercizio dell'attività neanche per lo stoccaggio temporaneo di materie prime o merci. Si considerano utilizzate ai fini dell'attività le aree destinate al parcheggio dei clienti, fornitori e dipendenti;

Art. 3

OBBLIGO DICHIARATIVO

1. Il verificarsi del presupposto impositivo per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione entro 60 giorni.
2. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione la violazione s'intende commessa per ogni anno solare in cui permane il presupposto impositivo.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta utilizzando i modelli appositamente predisposti, direttamente, tramite PEC, a mezzo posta con raccomandata a/r, o posta elettronica ordinaria, allegando fotocopia del documento d'identità.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. La variazione del numero dei componenti il nucleo familiare dei residenti non comporta l'obbligo di presentazione della dichiarazione.
6. La dichiarazione di cessazione del presupposto impositivo deve essere presentata utilizzando i modelli appositamente predisposti, entro 60 giorni. La presentazione

della dichiarazione di cessazione dà diritto allo sgravio ed eventualmente al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la fine del possesso dell'occupazione o della detenzione qualora la stessa sia adeguatamente dimostrabile.

7. Al fine di ridurre gli adempimenti formali chiesti alle attività produttive, i dati forniti nell'ambito dei procedimenti SUAP assumono efficacia anche tributaria, assolvendo in tal modo l'onere dichiarativo. Il Funzionario Responsabile della TARI provvederà a chiedere l'integrazione dei dati necessari ai fini della corretta applicazione del tributo.
8. Il Funzionario Responsabile della TARI, in esito all'attività di verifica e accertamento effettua iscrizioni d'ufficio, con successiva comunicazione al contribuente.

Art. 4

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per gli immobili dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tia, Tares o Tarsu.
2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 5

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente

presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dall'art. 3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

Art. 6

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 195, comma 2, punto e) del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche che abbiano una composizione merceologica simile a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nell'Allegato A e la cui assimilabilità non sia espressamente esclusa da norme.
2. Per le attività agricole, agroindustriali, di costruzione, di lavorazione industriale o artigianali e simili sono assimilati agli urbani i rifiuti prodotti nell'ambito delle aree utilizzate per uffici, corridoi, servizi, mense, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, nei magazzini e nelle aree esterne operative.
3. Per le attività commerciali, ricettive e di servizi rimangono assimilati i rifiuti prodotti in tutti i locali e nelle aree esterne operative.
4. Per le attività sanitarie rimangono assimilati i rifiuti prodotti negli uffici, servizi, corridoi, laboratori, magazzini ed i locali ad uso deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali e nelle aree esterne operative.
5. Nel caso di attività non rientranti specificamente ai commi 2, 3 e 4 rimangono assimilati i rifiuti prodotti in tutti i locali e nelle aree esterne operative.
6. Non risultano assimilati i rifiuti prodotti da utenze non domestiche di superficie complessiva superiore a 500 mq (al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti) per i quali il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti e la superficie, superi l' 80% del valore del corrispondente parametro Kd massimo relativo all'attività principale esercitata di cui alla tabella 4a allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti

- al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La condizione di autosmaltimento deve essere opportunamente documentata.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione del 25% della superficie su cui è svolta l'attività.
 3. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 147 del 2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Sono escluse dall'applicazione del presente comma le attività a cui si applica il comma 2.
 4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui all'art. 3 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

Art. 8

COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E TARIFFE

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
2. A norma dell'art. 33bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248 convertito in L. 31/2008, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Economico Finanziario (PEF) approvato, includendo le voci di costo, secondo le tempistiche e modalità definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
4. Le tariffe definite ai sensi del comma 1, sono approvate con delibera di Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione oppure, nel caso di norma specifica per la TARI, entro la data da essa stabilita.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento.

Art. 9

VERSAMENTI

1. La TARI è versata al Comune utilizzando gli strumenti di pagamento indicati dalla normativa vigente nel tempo, in 4 rate per anno d'imposta entro l'ultimo giorno feriale disponibile dei mesi di MAGGIO – AGOSTO – OTTOBRE – DICEMBRE.
2. Le prime tre rate sono di acconto e di identico importo, pari ad un terzo della somma dovuta a titolo di TARI l'anno precedente, arrotondata per difetto, senza indicazione di cifre decimali. I contribuenti possono versare in un'unica soluzione le rate di acconto entro l'ultimo giorno feriale disponibile di Luglio.
3. La rata di dicembre è versata a conguaglio quale differenza tra l'importo versato in acconto e quello dovuto in base alla tariffa approvata nell'anno.
4. La delibera di Consiglio Comunale con la quale sono approvate le tariffe annuali, in situazioni contingenti, adeguatamente motivate, può stabilire un diverso numero di rate e relative scadenze. Anche in questa ipotesi deve essere rispettato il criterio fissato dalla normativa statale che definisce in acconto i versamenti eseguiti prima del 1° dicembre, calcolati quindi in base alla tassa dovuta l'anno precedente, e a saldo quelli successivi, calcolati in base alle tariffe approvate nell'anno.
5. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa invia ai contribuenti, entro le scadenze delle rate di acconto e saldo di cui ai commi precedenti, i prospetti esplicativi della tariffa applicata e della corrispondente tassa dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, allegando i moduli di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) e/o le informazioni sugli eventuali altri metodi di pagamento utilizzabili nell'anno di riferimento.

6. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al precedente comma per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. È obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo (predisposto dal comune per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.

Art. 10

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato B del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta nei locali o aree scoperte, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con simile produzione potenziale di rifiuti.
4. Nel caso in cui all'interno di un'abitazione fosse svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie ad essa destinata deve essere applicata la tariffa prevista per la specifica attività, con un minimo di 10 metri quadrati.

Art. 11

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio di ciascun anno solare.
3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti dimoranti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art. 3. Le variazioni del numero dei componenti verificatesi entro il 30 giugno saranno conteggiate dal 1° luglio, quelle successive saranno considerate a partire dal 1° gennaio successivo.
4. Per le nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante alla data di attivazione delle stesse.
5. Nel caso di cessazioni il numero dei componenti è quello risultante alla data di rilascio dell'unità immobiliare.
6. Alle abitazioni non locate o a disposizione di non residenti e quelle a disposizione di residenti è associato un:
 - nucleo di due persone se di superficie inferiore a 40 metri quadrati;
 - nucleo di tre persone per superficie tra 41 e 80 metri quadrati;
 - nucleo di quattro persone per superficie superiore a 80 metri quadrati.
7. Nel caso in cui un soggetto non residente posseda esclusivamente un'unità immobiliare, non classificata nella categoria catastale A e non riconducibile ad un'utenza non domestica, ai fini del calcolo della tariffa si applica il comma precedente. Per i soggetti residenti, nella medesima ipotesi, la superficie sarà invece sommata a quella dell'abitazione del nucleo familiare di riferimento.

Art. 12

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari. Per la finalità di cui al

- precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura pari al 60%.
 3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 13

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche è concessa una riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile della tariffa per stagionalità riconosciuta con almeno cinque mesi continuativi di chiusura. L'agevolazione deve essere richiesta e documentata. La chiusura per stagionalità è riconosciuta anche se l'attività è riattivata nel periodo dal 21 dicembre al 7 gennaio e nella settimana dal lunedì precedente al martedì successivo la Pasqua, sempreché la somma dei periodi di chiusura escluse le festività indicate, raggiunga almeno 5 mesi senza ulteriori interruzioni.
2. La parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata da un'impresa a ciò abilitata, corroborata anche dalla presentazione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 25% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo e la produzione potenziale massima prevista dal D.P.R. 158 del 1999 per l'attività, espressa dal coefficiente Kd.
3. La tariffa relativa alle aree di campeggio sarà applicata sul 50% della superficie complessiva in considerazione dell'ampiezza delle aree che per legge sono a disposizione degli utenti.
4. La tariffa sarà applicata con una riduzione del 50% per le scuole e gli istituti di istruzione.
5. La tariffa per le utenze non domestiche relativa ai banchi di vendita e/o somministrazione all'aperto e alle occupazioni di suolo pubblico, sia componente fissa che variabile, è ridotta a 1/3;

6. La tariffa relativa alle aree scoperte ad uso fieristico, sarà applicata nella misura del 50% in considerazione della ridotta utilizzazione delle aree adibite a manifestazioni di carattere sporadico;
7. Nel caso di eventi imprevedibili, indipendenti dalle scelte del contribuente, che determinano una sensibile e oggettiva riduzione del fatturato e di conseguenza delle quantità di rifiuti prodotti, il Consiglio Comunale, entro i limiti della capacità e del prioritario rispetto degli equilibri di bilancio, può stabilire una specifica agevolazione in favore delle categorie interessate, mediante abbuono di parte della tassa dovuta. La delibera che fissa i criteri per l'attribuzione dell'abbuono stabilisce anche la procedura per la sua applicazione.

Art. 14

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa ai nuclei familiari residenti sarà ridotta del 15% per le utenze da due e più componenti del nucleo familiare per abitazioni fino a 65 metri quadrati e del 15% per i nuclei familiari con 5 componenti e oltre per abitazioni da 66 a 80 metri quadrati;
2. Con la delibera di approvazione delle tariffe può essere stabilita un'agevolazione, nella misura massima del 15% della quota variabile, per le utenze domestiche dei nuovi residenti nel centro abitato di Campiglia Marittima, delimitato dagli appositi segnali stradali posti in Via di Venturina e in Via di San Vincenzo.

Art. 15

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune per le utenze domestiche, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, accorda ai soggetti, che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, attestato da certificato ISEE in corso di validità, riduzioni sul pagamento della tariffa fino all'esenzione totale.
2. L'agevolazione sarà accordata nella misura determinata nell'atto di approvazione delle tariffe e raccordata, ai sensi del successivo articolo 16 con il bonus sociale definito da ARERA ai sensi del 2° comma dell'articolo 157-bis del D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157/2019.
3. Nel caso di eventi imprevedibili che determinano un sensibile e oggettivo aggravamento delle condizioni socio-economiche della popolazione residente, il

Consiglio Comunale, entro i limiti della capacità e del prioritario rispetto degli equilibri di bilancio, può stabilire una specifica agevolazione in favore delle utenze domestiche, mediante abbuono di parte della tassa dovuta. La delibera che fissa i criteri per l'attribuzione dell'abbuono stabilisce anche la procedura per la sua applicazione.

Art. 16

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 17

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Il tributo minimo dovuto per una occupazione temporanea di suolo pubblico è forfettariamente stabilito pari a Euro 2, per ragioni di economicità di gestione.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 18

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il credito spettante può essere compensato con un debito d'imposta di un qualsiasi tributo mediante apposita istanza da parte del contribuente.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale vigente alla data dell'istanza, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 19

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento nell'anno qualora l'importo complessivo dovuto sia inferiore a € 12,00. In questo caso il contribuente potrà aggiungere la TARI non pagata a quella dovuta negli anni successivi e versarla quando raggiungerà almeno il predetto limite.
2. In ottemperanza al comma 10 dell'art. 3 D.L. 16/2012 non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto per tassa, interessi e sanzioni sia inferiore a € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore ai limiti di cui al comma 1.

Art. 20

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della L. 147/2013 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 21

ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione del contribuente e le attività di controllo per la corretta applicazione della TARI. A tal fine si avvale degli istituti disciplinati dai commi 692, 693, 694 e 695 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e in particolare per eseguire gli accessi ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo si avvale oltre che del Funzionario Responsabile anche:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il Comune può stipulare delle convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire un documento di riconoscimento.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dai controlli condotti sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, sia verificata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, emesso ai sensi dei commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. 160/2019, motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento segue le stesse regole della riscossione ordinaria.
5. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo il Funzionario responsabile del tributo cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 22

SANZIONI ED INTERESSI

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dai commi 695,696, 697 e 698 della L.147/2013, fermo restando la disciplina dettata dall'art. 7 D.Lgs 472/1997, il Comune seguirà i seguenti criteri:
 - a) Per la prima violazione contestata al contribuente nell'ultimo triennio, oppure in ogni caso di denuncia spontanea del contribuente, si applicherà la sanzione nella misura percentuale minima, fermo restando l'importo minimo stabilito dalla norma;
 - b) Per violazioni successive alla prima nell'ultimo triennio, la sanzione sarà applicata nella misura massima;
 - c) Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, come nei casi di omessa e infedele dichiarazione per i quali la violazione s'intende commessa per ogni anno solare in cui permane il presupposto impositivo, si applica la sanzione minima aumentata dalla metà al triplo in base alla successiva graduazione:
 - aumentata del 50% nel caso la violazione riguardi 2 anni;
 - aumentata del 100% nel caso la violazione riguardi 3 anni;
 - aumentata del 150% nel caso la violazione riguardi 4 anni;
 - aumentata del 200% nel caso la violazione riguardi 5 anni
 - aumentata del 300% nel caso la violazione riguardi oltre 5 anni
2. Al contribuente che presenta una denuncia spontanea di violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi, sarà comminata la sanzione minima aumentata del 50% nel caso la violazione riguardi 2 anni e del 100% in tutti gli altri casi.

3. Le sanzioni nel caso di omessa o infedele dichiarazione, oppure nelle ipotesi contemplate nel successivo art. 23, qualora non si utilizzi l'istituto ivi disciplinato, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi o con la richiesta e concessione di un piano di rateazione. Nel caso di decadenza della rateazione il contribuente perderà anche il beneficio della riduzione delle sanzioni.
4. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dalla data di esigibilità.

Art. 23

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 alla TARI si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal D.Lgs 218/1997, esclusivamente, per la definizione:
 - delle superfici imponibili;
 - della categoria di appartenenza;
 - del riconoscimento di agevolazioni e/o riduzioni.

Art. 24

DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. La rateizzazione dei pagamenti può essere richiesta dai contribuenti cui sia stato notificato un atto di accertamento o un'ingiunzione di pagamento oppure un avviso di mora dall'ufficio dell'Ente che cura la riscossione dei tributi o dal soggetto cui fosse stata affidata la riscossione coattiva, di importo pari o superiore a Euro 500,00, elevati a Euro 1.000,00 per le persone giuridiche e per i titolari di partita IVA, singolarmente o per più atti. Non è mai possibile concedere la dilazione delle rate relative all'anno in corso.
2. L'istanza di accesso al beneficio, da presentare prima della scadenza del termine di pagamento, deve contenere:
 - il numero dell'atto o degli atti di riscossione notificati, la data di emissione e di notifica;
 - l'importo della rata mensile proposto tenendo conto che non può essere inferiore a Euro 60,00 oltre interessi legali e la dilazione non può superare i

50 mesi;

3. Per i debiti d'importo superiore a € 20.000,00 i contribuenti che versino in una situazione di temporanea e obbiettiva difficoltà economica, possono ottenere una dilazione fino a 72 rate. In questo caso l'istanza deve anche giustificare la situazione contingente del contribuente.
4. Il Dirigente concederà la rateizzazione, dopo apposita istruttoria condotta dal Funzionario responsabile del tributo, con un provvedimento espresso, avendo cura di chiedere una fideiussione bancaria o assicurativa nel caso in cui fossero stati emessi atti di riscossione non pagati anche negli anni precedenti. La garanzia fideiussoria deve essere prestata in favore del Comune di Campiglia Marittima, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente. Il provvedimento notificato al debitore deve riportare il prospetto di ammortamento della dilazione, con indicazione delle rate e degli interessi, calcolati al saggio legale vigente al momento della concessione.
5. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi il debitore decade dal beneficio, con obbligo di provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Decorso inutilmente tale termine, il Funzionario responsabile del tributo attiverà la garanzia fideiussoria laddove prestata. Il debitore potrà riattivare la rateazione con un'apposita istanza a condizione che versi tutte le rate scadute fino a quella data e presti apposita garanzia fideiussoria avente le caratteristiche indicate al comma precedente.
6. Il debitore che non rispetta il piano di rateizzazione non potrà accedere a tale beneficio nei 5 anni successivi e comunque finché non avrà pagato tutti i debiti dilazionati anche oltre tale termine. Il Funzionario responsabile del tributo in tale ipotesi subordinerà in ogni caso la concessione della dilazione alla presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa avente le caratteristiche indicate al comma 4.
7. Nel caso in cui il debitore si trovi in una situazione di temporanea difficoltà economica, certificata dal possesso di un reddito ISEE inferiore o pari a € 12.000,00, producendo l'istanza prevista dal comma 2, potrà accedere al beneficio della rateizzazione impegnandosi a versare una rata minima di 30 euro oltre interessi e ottenerlo anche per debiti inferiori ai 500 euro.

Articolo 25

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme riportati nei precedenti articoli si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 al solo fine del corretto adempimento tributario dei contribuenti.

Allegato A

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative di cui sotto.

In particolare:

- a) non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla normativa vigente;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con gli impianti di recupero / smaltimento previsti dal sistema di gestione e trattamento a livello di Ambito Territoriale Ottimale.

2. Sono assimilati ai rifiuti urbani in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati, in base alle codifiche comunitarie, nel rispetto degli altri commi ed articoli del presente Regolamento:

- a) Imballaggi primari;
- b) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata
- c) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- d) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
- e) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- f) assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose;
- g) carta e cartone;
- h) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- i) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- j) paglia e prodotti di paglia;
- k) rifiuti biodegradabili di cucine e mense (c.d. "umido");
- l) abbigliamento;
- m) prodotti tessili;
- n) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- o) feltri e tessuti non tessuti;
- p) pelle e simil-pelle;
- q) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- r) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- s) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi
- t) plastici e minerali, e simili;
- u) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- v) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- w) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- x) manufatti di ferro tipo tubolari di ferro, paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- y) nastri abrasivi;
- z) pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- aa) vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolose;
- bb) medicinali non pericolosi;
- cc) batterie e accumulatori non pericolosi;
- dd) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di origine non domestica, non pericolose;
- ee) accessori per l'informatica
- ff) legno non contaminato, compresi gli scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura, fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- gg) plastica;
- hh) metallo;
- ii) rifiuti biodegradabili (c.d. "verde");
- jj) rifiuti urbani non differenziati (c.d. "secco") per le comunità (case di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, ecc.) i cui locali sono sottoposti a tassa/tariffa comunale, presupposto che ai fini della loro assimilazione tali rifiuti devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca);
- kk) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- ll) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- mm) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- nn) rifiuti dei mercati;
- oo) rifiuti ingombranti.

3. Ai fini dell'assimilazione, i rifiuti classificati come "rifiuti ingombranti" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e devono essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) materassi;
- b) poltrone e divani;
- c) sedie e altri mobili in materiali compositi;
- d) tapparelle e suppellettili;
- e) teli plastificati;
- f) tubi e cassette.

4. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- a) rifiuti delle cucine;
- b) rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- d) rifiuti ingombranti
- e) spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- f) indumenti e lenzuola monouso;
- g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- h) pannolini pediatrici e i pannoloni,
- i) contenitori e sacche delle urine;
- j) rifiuti verdi.

ALL. B

CATEGORIE NON DOMESTICHE:

cat	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
1A	locali degli Enti pubblici
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4A	aree esterne di parcheggio e fieristiche
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi e altre attività ricettive con ristorante
7A	Attività ricettive B&B
7B	Agriturismi con ristorante
8	Alberghi e altre attività ricettive senza ristorante
8A	Agriturismi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

cat	Descrizione
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club